



# COMUNE DI STRAMBINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52

## OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021 EX ART.20 E D.LGS. 175/2016

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco	Sì
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore	Sì
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Assessore	Sì
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
PALLANTE GIORGIO - Consigliere	Sì
CIGNETTI FABIO - Assessore	Sì
ANDREO IRENE - Consigliere	Sì
BREVIGLIERI ROBERTO - Consigliere	Sì
CIGNETTI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
BOTTINO GIACOMO - Consigliere	Sì
CORDERA FABIO - Consigliere	No
REVIGLIONO Dott. GISELLA - Consigliere	No
GARETTO MICHELANGELO - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ANDRONICO Dott.ssa ELENA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

CAMBURSANO Dr. SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

- ✓ tale limite viene elevato ad almeno un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

per tale ipotesi l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Considerato che:

la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

il provvedimento di revisione del Comune di Strambino è stato approvato in data 28/09/2017 con deliberazione n. 20 del Consiglio Comunale;

Il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate del Comune di Strambino relativo all'anno 2019 è stato comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 del 23/12/2020;

Preso atto che:

la composizione delle partecipazioni in portafoglio risulta essere la medesima degli anni precedenti, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016:

SOCIETA'	FORMA SOCIETARIA	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	STATO	ESITO REVISIONE STRAORDINARIA
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	S.P.A.	5,61	ATTIVA	MANTENERE
SMAT S.P.A.	S.P.A.	0,000011	ATTIVA	MANTENERE

Dato atto che la SMAT S.p.A. possiede partecipazioni in altre società come sotto riportato:

SOCIETA'	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE
RISORSE IDRICHE SPA	91,62
AIDA AMBIENTE SRL	51
GRUPPO SAP	44,92
S.I.I. SPA	19,99
NORD OVEST SERVIZI SPA	10
MONDO ACQUA SPA	4,92
ENVIROMENT PARK SPA	3,38
UTILITY ALLIANCE	7,14

Dato atto che SMAT S.p.A. sostiene i progetti di sensibilità ambientale delle Associazioni qui di seguito riportate e che figurano come ONLUS:

- Hydroaid – Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo;
- MAcA – Museo A come Ambiente;

Rilevato che l'art.26 co.5 D. Lgs 175/2016 prevede che *"Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. (...)"*

Preso atto dell'informativa pervenuta in data 09/11/2021 - ns. prot. 11381- da parte di Smat S.p.A. secondo la quale la medesima Società ha adottato, ai sensi dell'articolo sopracitato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, motivazione per cui è esclusa dalla revisione;

Considerato che a seguito dello scioglimento dell'Unione Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano" il Comune di Strambino a far data dal 01/01/2020 aderisce al Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso C.I.S.S.A.C.;

Dato atto che lo stesso C.I.S.S.A.C. è presente nel G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica-Comune di Strambino) individuato ai fini della stesura del bilancio consolidato, mentre non è incluso nella revisione periodica;

Dato atto inoltre che il C.I.S.S.A.C. è un ente obbligatorio ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. 8 gennaio 2004, articolo 9), sicché si ritiene che non debba essere considerato quale società partecipata;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Udito l'intervento del Sindaco che espone i risultati della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione tramite l'apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione tramite l'apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Proceduto a regolare votazione per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.	10
Votanti n.	9
Astenuti n.	1 (il Consigliere Bottino Giacomo);
Voti favorevoli n.	9
Voti contrari n.	=

## DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Strambino ai sensi dell'art.20 D.Lgs. 175/2016, alla data del 23 dicembre 2021, accertandole come da "Allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni, sussistono i presupposti per il mantenimento di tutte le partecipazioni in:

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.;  
SMAT S.p.A.;

- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art.26 co.5 le disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 non trovano applicazione per la partecipazione detenuta in SMAT SpA;
- 4) Di dare atto che per le partecipazioni detenute da SMAT SpA, essendo il controllo sulla società esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, il Comune di Strambino non può adottare autonomi atti dispositivi;
- 5) Di dare atto che l'Ente socio-assistenziale C.I.S.S.A.C. è presente nel "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P." individuato ai fini della stesura del bilancio consolidato, ma è escluso ai fini della revisione periodica;
- 6) Di trasmettere Copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) Di trasmettere Copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

---oOo---

Il Sindaco propone quindi di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL.

Presenti n.	10
Votanti n.	10
Astenuti n.	=
Voti favorevoli n.	10
Voti contrari n.	=

Il Sindaco, visto l'esito della votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs.267/2000;



Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
CAMBURSANO Dr. SONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDRONICO Dott.ssa ELENA

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-gen-2022 al 25-gen-2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO  
MASINO Andrea

---

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 23-dic-2021;  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000)  
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO  
MASINO Andrea